

La Corte d'Appello di Napoli, settima sezione civile, così composta:
dott. Stefano Chiappetta presidente
dott.ssa Erminia Baldini consigliere
dott. Giorgio Sensale consigliere rel.
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile n°6000/18 R.G.

tra
G e D, in proprio e nella qualità di
rappresentanti legali della S, rappresentati e difesi dagli avvocati
(domiciliati in Napoli alla

La Corte, sciogliendo la riserva; rilevato che in primo grado per la mancata produzione dei decreti ministeriali di rilevazione dei tassi medi (ex lg. 108/96) non è stato compiuto alcun accertamento in ordine alla possibile illiceità delle pattuizioni relative ai tassi d'interesse e che, per la rilevanza dei decreti anzidetti nell'integrazione della fattispecie penale dell'usura, la tesi degli appellanti, sull'estensione del principio *iura novit curia* anche a tali provvedimenti amministrativi, appare meritevole di considerazione; rilevato, altresì, che i motivi di appello pongono in discussione anche la qualificazione della garanzia personale prestata da D e dalla società (da cui è derivata la condanna dei garanti per un importo superiore a quello dovuto dal correntista) e la stessa validità di tale garanzia; ritenuto pertanto che, anche in considerazione dell'incidenza dell'esecuzione sull'attività imprenditoriale agricola degli appellanti e della possibilità che la lite trovi rapida soluzione mediante il ricorso al procedimento di mediazione ex D. Lgs. 4.3.10 n. 28 (eventualmente da disporre alla prima udienza di comparizione, fissata per il 23 maggio 2019), la sospensione sia giustificata;
letti gli artt. 283 e 351 c.p.c.;

P. Q. M.

la Corte sospende l'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Napoli n. 5290/18.

Così deciso il 31 gennaio 2019.

Il presidente

